

imputati, ai sensi dell'art.1195 c.c., senza contestazione del debitore, al pagamento del contributo di mantenimento per i figli, laddove con il ricorso essa aveva richiesto esclusivamente il pagamento dell'assegno per il proprio mantenimento e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.

Osserva il Tribunale che l'opposizione è fondata e va pertanto accolta e il decreto opposto va annullato, attesa l'inammissibilità della domanda della convenuta.

Invero è pacifico che l'opponente è obbligato al pagamento di un contributo mensile di mantenimento della moglie, in forza di ordinanza ex art.708 c.p.c. emessa in data 21.10.2019 dal Presidente, nel procedimento di separazione giudiziale fra i coniugi (doc.1 attore).

L'ordinanza, ai sensi dell'art.156 c.c., con riferimento all'ipotesi di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, consente al giudice del procedimento di separazione personale di imporre al coniuge obbligato di prestare idonea garanzia, reale o personale, in caso di pericolo di sottrazione all'adempimento, misure che, a seguito delle pronunzie di parziale illegittimità della disposizione di cui alle sentenze n.278/94 e 258/96, possono essere disposte in via anticipata dal giudice istruttore. Lo stesso art.156 c.c., al comma 5, attribuisce soltanto alla sentenza di separazione personale la qualità di titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con ciò implicitamente escludendo che tale valore possa essere attribuito ai provvedimenti temporanei di cui all'art.708 c.p.c., dotati di "un alto grado di instabilità", come sottolineato nella sentenza n.272/2002 della Corte Costituzionale, richiamata dall'opponente.

Va sottolineato che la disposizione, così interpretata, appare coerente con il sistema delle garanzie assicurate al creditore dall'ordinamento, ed in particolare con i presupposti dell'ipoteca giudiziale, che sono rappresentati dalla titolarità in capo al creditore di una sentenza di condanna al pagamento di una somma (per quanto rileva nella specie) o di altro provvedimento giudiziale al quale la legge attribuisca tale effetto (art.2818 c.c.).

I titoli che, oltre alla sentenza, consentono l'iscrizione di ipoteca, sono dunque tassativamente individuati e si tratta di titoli potenzialmente idonei ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, quali il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'ordinanza di pagamento di cui all'art.186 ter c.p.c..

Le disposizioni richiamate inducono pertanto a ritenere che l'ipoteca giudiziale non possa essere iscritta a garanzia di pagamenti disposti con titoli diversi da quelli tassativamente previsti e con titoli che non abbiano i requisiti di stabilità, anche solo potenziale, propri delle sentenze di condanna e dei decreti ingiuntivi e delle ordinanze di pagamento, ex art.186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutivi.

Del tutto coerente con tale disposizione generale è la disciplina prevista in materia di garanzia del pagamento dell'assegno al coniuge che, anche a seguito del vaglio operato dalla Corte Costituzionale (che, come si è detto, ha esteso alle ordinanze provvisorie la garanzia del sequestro e del pagamento diretto da parte del terzo), nel riconoscere come titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca la sola sentenza che imponga il pagamento di un assegno (art.156, comma 5 c.c.) e non invece l'ordinanza temporanea, implicitamente esclude che il creditore possa conseguire la garanzia ipotecaria giudiziale in forza della mera ordinanza provvisoria.

Lo stesso art.156, comma 4 c.c. invocato dalla convenuta, nel prevedere che sia il giudice della separazione a poter imporre al coniuge obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale, escluderebbe che tale garanzia (reale), anche se, in ipotesi, concedibile prima della pronuncia della sentenza, possa essere disposta da un giudice diverso da quello della separazione.

Di conseguenza, essendo escluso il diritto di ipoteca per il credito del coniuge, ne deriva che lo stesso creditore, in quanto già in possesso del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale, non ha alcun interesse ad agire in sede monitoria per conseguire un secondo titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), dal quale non avrebbe alcun vantaggio, sia perché il suo credito è meramente provvisorio e come tale non potrebbe formare oggetto di una statuizione con efficacia di giudicato, se non nel giudizio di separazione, sia perché per tale credito, meramente provvisorio, l'ordinamento non contempla fra le garanzie riconosciute al coniuge l'ipoteca giudiziale, che non potrebbe pertanto essere ottenuta, aggirando la disposizione, attraverso la procedura monitoria.

Va poi sottolineato che è privo di fondamento l'assunto della convenuta, secondo cui essa non avrebbe richiesto con il ricorso un nuovo accertamento del credito, avendo agito solo per conseguire un titolo ipotecario, posto che l'accertamento del credito e la condanna al pagamento costituiscono l'essenza del titolo richiesto, che solo in

quanto portante l'accertamento e la condanna al pagamento può giustificare l'iscrizione di ipoteca.

Altresì privo di fondamento appare l'assunto della convenuta circa l'efficacia "rebus sic stantibus" del giudicato che potrebbe conseguire il decreto ingiuntivo, in quanto condizionato alla conferma dell'assegno provvisorio in sede di sentenza di separazione, considerato che tale, limitata efficacia è prevista dall'ordinamento solo in ipotesi tassative, quali la sentenza di separazione personale e di divorzio, quanto ai rapporti economici e all'affidamento dei figli, ed in generale i provvedimenti cd. "de potestate" e sulla capacità di agire, e non può essere stabilita dal giudice.

Del tutto irrilevante al fine di sostenere l'ammissibilità della domanda oggetto di causa sono le pronunzie richiamate dall'opposta, atteso che la duplicazione di titoli giudiziali che consacrano lo stesso diritto non è di regola consentita ed è ammessa soltanto "ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena" (cfr. Cass.26/06/2006, n.14737) e tale ipotesi è stata riconosciuta soltanto in presenza di diritti, definitivamente e non provvisoriamente accertati con precedente titolo esecutivo e

suscettibili di maggiore tutela (ipotecaria) con il secondo titolo (nella specie, decreto di liquidazione dell'onorario al c.t.u. che è titolo esecutivo, avente efficacia sostanziale di giudicato, se non opposto ma inidoneo a consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale ma del tutto analoga è l'ipotesi considerata da Cass.28/08/2019, n.21768, relativa a sentenza di condanna nei confronti di una società di persone, che ha efficacia esecutiva anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ma non consente di iscrivere ipoteca giudiziale sui loro beni personali).

Estranee alla fattispecie sono invece le ipotesi di azione svolta da chi sia in possesso di un titolo esecutivo stragiudiziale (cfr. Cass.10/10/2013, n.23083).

Il decreto opposto va pertanto annullato, essendo la domanda inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti per la condanna della convenuta al pagamento di una somma, ai sensi dell'art.96, comma 3 c.p.c..

In merito va sottolineato che la pronuncia di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, prescinde dalla allegazione e prova di un danno, ai sensi del comma 1 dello stesso

art.96 c.p.c. e consegue al mero fatto della condanna del soccombente alle spese.
Nella specie la convenuta ha agito in giudizio strumentalmente, atteso che, pur consapevole dell'insussistenza del diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, come esplicitato anche dal Conservatore con rifiuto, avverso il quale la convenuta non ha proposto reclamo e consapevole altresì della provvisorietà del proprio diritto di credito, tanto da invocare nel presente giudizio un preteso titolo "rebus sic stantibus" e della possibilità di richiedere altre garanzie, quale il sequestro dei beni, ex art.156, comma 6 c.c. (senza considerare la possibilità di procedere direttamente al pignoramento dei beni del debitore, dopo la notificazione del precetto - doc.9 convenuta), essa ha tentato di aggirare tale limitazione, con il ricorso al procedimento monitorio.

Appare equo che la convenuta venga condannata al pagamento in favore della controparte di una somma equivalente all'imponibile delle spese di lite liquidate in dispositivo e pari ad €.11.030,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
annulla il decreto ingiuntivo n. _____ di questo Tribunale;
dichiara inammissibile la domanda proposta da _____ nei
confronti di _____
condanna _____ a rifondere a _____ le spese di lite,
che liquida in €.2.430,00 per la fase di studio, €.1.550,00 per la fase introduttiva,
€.3.000,00 per la fase istruttoria ed €.4.050,00 per la fase decisionale, oltre al 15%
per spese generali e ad €.406,50 per spese vive ed oltre IVA e CPA;
visto l'art.96, comma 3 c.p.c., condanna _____ a pagare a
_____ la somma di €.11.030,00.

Padova 3/11/2021

Il Giudice